

PROTOCOLLO D'INTESA

“EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE”

(“EURICONV”)

“CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA”

(“CREA”)

TRA

“EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE - EURICONV” (di seguito “EURICONV”), con sede in (73100) Lecce, Via Pantelleria, 5, C.F. 93116410759 / (50001) Zaragoza (E), C/ Jeronimo Blancas, 4, NIF N0056065F, nella persona del suo Presidente in carica e legale rappresentante, Prof. Antonio SARCINA, nato a Trinitapoli il 9/6/1967, domiciliato per la carica presso la sede italiana dell'Istituto,

E

“CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA” (di seguito “CREA”), con sede in (00184) Roma, Via della Navicella n. 2/4, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Carlo GAUDIO, nato a Cosenza il 18/9/1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

P R E M E S S O C H E

L'Istituto “EURICONV”/ è ente no profit di impulso e sostegno ai processi di accrescimento e razionalizzazione del sapere in contesto culturale e scientifico, mediante appositi accordi anche in sinergia e coordinamento con istituzioni culturali e di ricerca scientifica nazionali e straniere. Suddiviso per ambito disciplinare orientato alla trasversalità e multidisciplinarietà dei saperi:

- si propone di favorire e avviare rapporti di collaborazione, dentro e fuori l'Europa, con istituzioni pubbliche e private o altri enti per realizzare obiettivi comuni allo scopo precipuo di contribuire a favorire un collegamento fra i sistemi formativi, culturali, scientifici ed ordinamentali dei vari soggetti coinvolti;

- si propone di compiere o rafforzare l'attività di formazione mediante la sperimentazione di nuove metodologie e tecnologie di insegnamento e apprendimento, lo scambio di esperienze nel campo della ricerca scientifica, teoretica, storico-comparativa ed empirica;
- si propone, anche in partnership, di promuovere, gestire, coordinare, organizzare, attività quali mostre, premi, borse di studio, incontri, dibattiti, convegni, conferenze, meeting, seminari, viaggi di studio aventi ad oggetto tematiche di natura storico-culturale e scientifiche;
- nonché la promozione, produzione, gestione, direzione, cura e diffusione di pubblicazioni su tematiche afferenti ai vari ambiti storico-culturali, nonché della ricerca scientifica.

Il "CREA" è Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, teso alla valorizzazione e promozione della ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione in contesto di sviluppo agricolo e rurale sostenibile, anche attraverso progetti e impianti pilota. Organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività:

- individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso il miglioramento genetico e l'applicazione e lo sviluppo delle biotecnologie;
- fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province Autonome nell'ottica del trasferimento dei risultati alle imprese particolarmente dedite al settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;
- sviluppa e sostiene percorsi di innovazione tecnologica e di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorendo l'integrazione delle conoscenze di ambiti di ricerca differenti in sinergia con organismi e istituzioni di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, ivi comprese le Università, gli enti pubblici di ricerca, e stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

"EURICONV" e "CREA" (di seguito le "Parti") intendono avviare un progetto di collaborazione finalizzata a favorire lo sviluppo di iniziative comuni mediante la promozione

e realizzazione di progetti anche sul piano internazionale, nonché la formazione di qualificate e innovative figure professionali attivamente partecipanti nel sistema produttivo.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art.1

(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Finalità)

La cooperazione tra le “Parti” si svilupperà precipuamente per:

- favorire la ricerca e la diffusione dell’innovazione e l’integrazione delle conoscenze scientifiche nei settori di interesse reciproco;
- dare la massima diffusione di tutte le iniziative di reciproco interesse e realizzare congiuntamente convegni, seminari e gruppi di studio;
- divulgare informazioni tecnico-scientifiche e di tipo economico anche attraverso pubblicazioni e/o tramite la comunicazione digitale, mettendo a punto sistemi condivisi;
- promuovere e valorizzare iniziative nell’ambito della rete rurale nazionale di intesa con il “Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali” (“MiPAAF”), le Regioni e le Province autonome italiane.

Art. 3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

Le “Parti”, nell’ambito delle enunciate finalità e dei compiti e delle funzioni loro attribuiti, concordano di collaborare per l’attuazione dei programmi di ricerca e sperimentazione, informazione e formazione, di supporto tecnico, di innovazione e sviluppo, ispirati a principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in ogni stadio della filiera produttiva. A tal fine, mediante specifiche convenzioni attuative, intendono svolgere attività di:

- analisi, studio e ricerca in ottica di innovazione e progresso nel sistema agroalimentare e forestale;
- consulenza, di informazione e identificazione di modelli di *governance* economico-aziendale in presenza e da remoto;

- studio e ricerca in comparazione dei modelli di sviluppo dell'agricoltura specialmente nelle zone rurali, in guisa valutare idonei interventi di miglioramento del benessere e qualità della vita nelle predette zone rurali;
- promozione e attivazione del coinvolgimento diretto delle imprese agricole e delle loro rappresentanze nel processo di progettazione e realizzazione dell'innovazione.

Art.4

(Comitato di indirizzo strategico)

È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Protocollo, un comitato di indirizzo strategico, con il compito di monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il comitato di indirizzo strategico sarà composto da due componenti per “CREA” e due componenti per l’Istituto “EURICONV”; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso potendo essere assoggettate a modifica tramite comunicazione tra le “Parti”.

Il comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le “Parti”, nonché della definizione di progetti congiunti, eventualmente in cooperazione con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine dell’approvvigionamento di risorse economico-finanziarie nei termini e per le finalità del predetto accordo.

Il comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Protocollo, per quanto concerne “EURICONV”, della rete dei propri collaboratori volontari, attraverso i comitati consultivi e gruppi tematici di lavoro appositamente costituiti; per quanto concerne il “CREA”, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative.

Il comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Protocollo, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo volontario e gratuito.

Art. 5

(Attivazione delle azioni programmatiche)

Il comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Protocollo, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispone un rapporto che, tra l'altro, include:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le "Parti" e gli altri eventuali soggetti interessati.

Le "Parti" promuovono la sottoscrizione di convenzioni attuative da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.

Art. 6

(Oneri finanziari)

Il presente Protocollo non comporta di per sé oneri finanziari per le "Parti". Ogni definizione delle fonti di finanziamento per le attività da sviluppare, è demandata alle convenzioni attuative di cui agli artt. 3-5.

Art.7

(Stage, tirocini, impiego di risorse)

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 e delle attività di cui all'art. 3 del presente Protocollo, le "Parti" possono attivare stage e tirocini curriculari, di formazione e orientamento, disciplinati da specifiche convenzioni per progetti formativi e messa a disposizione di risorse per lo svolgimento delle iniziative.

Art. 8

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna delle "Parti" si impegna a garantire al proprio personale le coperture assicurative previste dalle vigenti norme, nonché a far rispettare al proprio personale coinvolto nelle attività oggetto del Protocollo le norme di sicurezza valide nella sede in cui il personale

esplica l'attività in oggetto. Il personale e collaboratori di entrambe le "Parti" sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle rispettive sedi.

Art. 9

(Proprietà e utilizzazione dei risultati)

Nelle convenzioni attuative, alla luce di quanto riportato nell'art. 3 del presente Protocollo, saranno indicate le modalità di gestione delle conoscenze pregresse e delle proprietà dei risultati derivanti dalle attività sviluppate congiuntamente dalle "Parti".

Art. 10

(Entrata in vigore e durata)

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione del presente atto ed avrà una durata di 4 (quattro) anni. E potrà essere rinnovato per un periodo di eguale durata, previo accordo scritto tra le "Parti", da comunicare entro 3 (tre) mesi prima della data di scadenza.

Art. 11

(Recesso)

Ciascuna delle due "Parti" potrà recedere dal presente atto in ogni momento, previo preavviso di 6 (sei) mesi, da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art.12

(Controversie e foro competente)

Le "Parti" si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere durante il periodo di durata dello stesso Protocollo.

Per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le "Parti", il Foro competente sarà quello di Roma se e nella misura in cui non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa.

Art. 13

(Oneri fiscali)

Le "Parti" danno atto che il presente Protocollo redatto in singola copia e sottoscritto con firma digitale, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in

caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa – parte II del DPR 131 del 26/04/1986. L'imposta di bollo relativa al presente atto (complessivi euro 16,00) è assolta da "EURICONV".

Art. 14

(Protezione dati)

Le "Parti" dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Protocollo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del Protocollo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016, smi.

Inoltre, le "Parti" dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Protocollo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del medesimo.

Nell'eventualità che la gestione e la tutela di predetti dati dovesse richiedere un'ulteriore disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e specifico accordo di contitolarità, atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi titolari di ciascuna delle "Parti".

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale, le "Parti" si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i rispettivi dati personali saranno utilizzati ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi previsti nel presente Protocollo.

Le "Parti" dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Protocollo – le informazioni di cui all'art. 13, Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto.

Pertanto, con la formalizzazione del Protocollo di Intesa, le "Parti" intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate.

Le "Parti" prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art. 15

(Responsabilità amministrativa)

“EURICONV” si impegna ad adottare tutte le misure onde ad evitare la commissione di reati/illeciti *ex* D.Lgs. n. 231/2001, smi.

Art. 16

(Norme finali)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, co. 2, c.c., le “Parti”, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *p.t.* dichiarano di approvare specificamente la disposizione di cui agli artt. 6, 10, 13, 14, 15.

Letto, confermato e sottoscritto, in Roma, addì

“EURICONV”

Il Presidente

Prof. Antonio Sarcina

“CREA”

Il Presidente

Prof. Carlo Gaudio